

SCHEDA D

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<p>Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dati sensibili e giudiziari inerenti i soggetti coinvolti. <p>E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.</p> <p>I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti la gestione del contenzioso e l'attività di consulenza, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici e/o alle Strutture competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.</p>
Principali fonti normative
<p>Codice Civile; Codice di Procedura Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; R.D. 642/1907 (<i>Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato</i>); R.D. 1054/1924 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato</i>); R.D. 1038/1933 (<i>Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti</i>); D.P.R. 3/1957 (<i>Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato</i>); L. 300/1970 (<i>Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento</i>); L. 336/1970 (<i>Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati</i>); L. 1034/1971 (<i>Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali</i>); L. 689/81 (<i>Modifiche al sistema penale</i>); D.lgs. 285/1992 (<i>Codice della Strada</i>); D.lgs. 546/1992 (<i>Disposizioni sul Processo Tributario</i>); D.P.R. 487/1994 (<i>Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni</i>); L. 335/1995 (<i>Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare</i>); D.M. 187/1997 (<i>Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria</i>); D.P.R. 260/1998 (<i>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59</i>); L. 205/2000 (<i>Disposizioni in materia di giustizia amministrativa</i>); D.lgs. 445/2000 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i>); L. 241/1990 (<i>Nuove norme sul procedimento amministrativo</i>); D.lgs. 165/2001 (<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni</i>); D.P.R. 461/2001 (<i>Regolamento recante semplificazione dei</i></p>

procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); **D.M. 31 gennaio 2001** (Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260); **C.C.N.L.** vigenti del **comparto università; Contratti Collettivi Provinciali e Nazionali degli Operai Agricoli e Florovivaisti** vigenti; **Statuto di Ateneo; Regolamento Generale di Ateneo; Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità** ed altri **Regolamenti di Ateneo** vigenti.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- **ART. 71, comma 1, lett. A):** " *applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi*";
- **ART. 71, comma 1, lett. B):** " *far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (...)*";
- **ART. 67, comma 1, lett. A):** " *verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti*".

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati

- origine razziale |X| etnica |X|
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- convinzioni politiche, sindacali |X|

- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso |X|
- vita sessuale |X|
- dati di carattere giudiziario |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Elaborazione |X| Registrazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Modifica |X| Cancellazione |X| Estrazione |X| Blocco |X| Selezione |X| Utilizzo |X|
- Conservazione |X| Distruzione |X|

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessioni e raffronti di dati: |X|
con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici e Strutture dell'Università che si occupano: della gestione del personale, della gestione delle risorse finanziarie, della gestione dell'attività didattica e di ricerca, della stipula-esecuzione dei contratti e della gestione delle procedure formali ed informali di scelta del contraente.
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|
Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo;
Autorità Giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, arbitri, Amministrazioni interessate ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione;
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;
Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni.